

Criteri di valutazione per la chiusura dell'anno scolastico (del. n. 3 del C.D. d.d. 15/05/2018)

Criterio n°1

Il voto sarà attribuito dal singolo docente ponendo la media matematica delle singole valutazioni come base di partenza su cui innestare altri fattori del processo di apprendimento (situazione di partenza, progressi effettuati, autonomia nel lavoro scolastico, obiettivi raggiunti).

Criterio n° 2

Nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre saranno riportate solo due fasce di negatività: 4 e 5.

Criterio n° 3

Per gli alunni che non abbiano raggiunto il monte ore necessario alla validità dell'anno, la facoltà di deroga debitamente motivata è demandata al Consiglio di Classe. Il Collegio propone due criteri da tenere in considerazione: un superamento massimo di 5 giorni e/o la dimostrazione di impegno personale nel periodo frequentato.

Criterio n° 4

Le prove scritte per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo **NON(?)** saranno uguali per tutte le sezioni.

Criterio n° 5

Per gli alunni in alfabetizzazione il voto d'italiano sarà concordato tra la docente disciplinare e la docente di alfabetizzazione, mentre per le altre discipline sarà basato sugli obiettivi **stabiliti nel PDP**. (minimi fissati in programmazione d'inizio anno?)

Criterio n° 6

Relativamente all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte e per il colloquio orale, sono condivisi e riportati nelle relazioni di presentazione della classe redatte dai Coordinatori di classe e depositate in segreteria entro **sabato 8 giugno**. **Il Collegio delibera di presentare, in sede di riunione preliminare, un elenco di misure compensative, predisposto dalla FS BES, da utilizzare nelle prove d'esame per gli alunni individuati come BES dal CdC ma privi di certificazione.** Detto elenco sarà formulato sulla base delle indicazioni fornite dai Coordinatori di classe tramite l'apposita scheda di raccolta dati deliberata dal Collegio a giugno 2017. Nella relazione vanno inseriti chiari criteri di correzione per i ragazzi privi di certificazione, ma per i quali si accettano obiettivi minimi (BES non certificati). Della Relazione faranno parte i PEI e i PDP integrati dalla scheda di presentazione degli alunni non certificati ed individuati come alunni con B.E.S. dal Consiglio di classe

ESTRATTO MODIFICHE APPORTATE AL PTOF 2016-2019 CON DELIBERA COLLEGIALE

PTOF pg. 18, Primaria:

Criteri per la non ammissibilità all'anno successivo

Qualora l'alunno/a abbia gravi insufficienze in italiano e matematica e/o manifesti una non adeguata maturazione globale, il consiglio di classe può decidere la non ammissione alla classe successiva.

(ulteriori indicazioni pag. 18 del PTOF)

D. Lgs. 62/2017 Art. 3: I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e **comprovati da specifica motivazione**

PTOF pag. 20, Secondaria:

Ai fini del superamento dell'anno scolastico è necessaria la frequenza dei $\frac{3}{4}$ del monte ore annuali individuale. Per gli alunni che non abbiano raggiunto il monte ore necessario alla validità dell'anno il Consiglio di Classe ha facoltà di deroga debitamente motivata tenendo in considerazione un superamento massimo di 5 giorni e/o la dimostrazione di impegno personale nel periodo frequentato.

Il monte ore è quantificato ogni anno scolastico tramite apposita circolare.

In prossimità del termine di ciascun quadrimestre alle famiglie sarà ricordato con comunicazione su diario di verificare il numero di assenze del proprio/i figlio/i sul registro elettronico.

Qualora il Consiglio di classe riscontrasse un eccessivo numero di assenze provvederà ad informare la famiglia tramite fonogramma o lettera ai recapiti indicati in segreteria.

PTOF pag. 21

Criteri per la non ammissibilità all'anno successivo o all'esame conclusivo del primo ciclo

Nel momento della valutazione dell'alunno gli insegnanti tengono conto:

- dei progressi ottenuti;
- dell'impegno;
- della partecipazione alle attività scolastiche;
- delle problematiche dell'ambiente socio-culturale di provenienza;
- delle competenze raggiunte
- del comportamento

Pertanto il Consiglio di classe, **con adeguata motivazione** e tenuto conto dei criteri sopra indicati successivamente a delibera n. 2 del Collegio del 21/11/2017, può non ammettere l'alunna/o alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) (cfr. Circolare 1865, pag. 4, terzo capoverso).

PTOF pag. 22

- Al termine del terzo anno vi è la valutazione, espressa in decimi, dell'Esame di stato di fine primo ciclo.

A partire dall'a.s. 2017/18 l'Esame di Stato è disciplinato dalla Nota MIUR n. 741 del 03/10/2017 cui fanno riferimento i rimandi agli articoli tra parentesi.

-Requisito per l'ammissione all'esame di stato è *l'aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese* (art. 2) che si svolgono nel mese di aprile e la cui valutazione sarà registrata nella certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo d'istruzione

-Ciascun candidato è ammesso con un voto finale determinato in sede di scrutinio finale e comprensivo di:

- voto di insegnamento della religione cattolica o attività alternativa (art.2)
- media dei voti ottenuti nel II quadrimestre di ogni anno di corso regolare della Scuola Secondaria di I grado (delibera Collegio Docenti)
- criteri per la valutazione indicati a pag. 21